

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-441	del 23/05/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna per l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato intersettoriale in Scienza della Terra, della Vita e dell'Ambiente – 33° Ciclo.	
Proposta	n. PDTD-2017-444	del 22/05/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Energia E Valutazioni Ambientali Complesse	
Dirigente proponente	Dott. Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 23 (ventitre) maggio 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna per l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato intersettoriale in Scienza della Terra, della Vita e dell'Ambiente – 33° Ciclo.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale l’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente dell’Emilia-Romagna, istituita con Legge Regionale n. 44/1995, è stata rinominata Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la D.D.G. n. 127 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato uno schema di Protocollo di Intesa con l’Università degli Studi di Bologna per regolamentare la collaborazione tra i due Enti su tematiche di comune interesse;

RILEVATO:

- che, in particolare, con il citato Protocollo di Intesa le parti si impegnano ad attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione;
- che, tra gli ambiti di collaborazione, è previsto il finanziamento di borse di dottorato ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpae;

PREMESSO:

- che, tra le attività del Centro Tematico Regionale Energia e Valutazioni Ambientali Complesse (CTR EVA) della Direzione Tecnica, rientra la necessità di analizzare nuovi modelli di monitoraggio delle risorse ambientali in linea con quanto sperimentato da ISPRA per rispondere alle richieste della UE relativamente ai report sessennali che anche l’Italia deve produrre sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse conservazionistico in base alle Direttive europee “Habitat” e “Uccelli”;

CONSIDERATO:

- che, in tale contesto, si è valutato opportuno avviare una specifica collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna;
- che, pertanto, è stato concordato uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;
- che le attività concordate, specificate all'art. 1 della Convenzione (allegato A), sono ritenute di elevato interesse per il supporto alla valutazione ambientale della funzionalità ecologica del territorio regionale e della pianificazione e gestione delle infrastrutture verdi;
- che, pertanto, Arpae ritiene opportuno contribuire alla realizzazione di tali attività in considerazione della rilevanza dei risultati previsti, coerentemente con le proprie attività istituzionali e, nello specifico, con gli obiettivi delle sopracitate attività assegnate al CTR EVA;

RILEVATO INOLTRE:

- che il Protocollo di Intesa sopra richiamato stipulato con l'Università degli Studi di Bologna demanda a successivi atti di competenza dei Direttori dei Nodi coinvolti l'approvazione di specifiche convenzioni per l'individuazione delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e delle attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto/attività;
- che la convenzione di cui trattasi riguarda l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato intersettoriale in Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente per il 33° Ciclo (anno accademico 2017/2018);
- che i referenti scientifici relativamente alla collaborazione di cui trattasi sono:
 - per l'Università degli Studi di Bologna il Prof. Alessandro Chiarucci;
 - per l'Arpae l'Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile del CTR EVA;
- che, ai sensi della convenzione allegata sub A), l'Arpae s'impegna a garantire al dottorando, per il secondo ed il terzo anno, il contributo, previsto all'art. 14, comma 10 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università, di 1.364,00 Euro/anno;
- che di tali costi, che saranno utilizzati prevalentemente per il rimborso delle spese di trasferta legate alle attività istituzionali dell'Arpae eventualmente effettuate dal dottorando, si terrà conto in sede di predisposizione del budget di nodo per gli anni di competenza;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del CTR EVA Ing. Paolo Cagnoli, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna per l'attivazione ed il funzionamento del Corso di dottorato intersettoriale in Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente per il 33° Ciclo (anno accademico 2017/2018);
2. di individuare quale referente scientifico per l'Arpae relativamente alla collaborazione di cui trattasi l'Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile del CTR EVA;
3. di dare atto che, ai sensi della convenzione allegata sub A), l'Arpae s'impegna a garantire al dottorando, per il secondo ed il terzo anno, il contributo, previsto all'art. 14, comma 10 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università, pari a 1.364 Euro/anno che sarà utilizzato prevalentemente per il rimborso delle spese di trasferta legate alle attività istituzionali dell'Arpae eventualmente effettuate dal dottorando;
4. di dare atto che il costo complessivo di euro 2.728,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di Costi per trasferte (TRADI), è a carico dell'esercizio 2018 per la quota di euro 1.364 e dell'esercizio 2019 per la quota di euro 1.364 ed è compreso nel conto economico preventivo pluriennale relativamente al centro di costo DTEVA.

IL DIRETTORE TECNICO

- Dott. Franco Zinoni -

**CONVENZIONE TRA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
E AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA (ENTE)
PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI
DOTTORATO INTERSETTORIALE IN
Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente - 33° Ciclo**

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, (C.F. 80007010376 - P.I. 01131710376), avente sede legale in via Zamboni, 33 – Bologna, Italia, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Ubertini, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo, nonché al seguente indirizzo Pec: scriviunibo@pec.unibo.it, debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione, di seguito denominata “Ateneo”,

e

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (C.F. 04290860370 - P.I. 04290860370), avente sede in Bologna, via Po n. 5, rappresentata per il presente atto dal Direttore Tecnico, Dr. Franco Zinoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, di seguito denominata “l'Ente”;

di seguito anche denominate “le Parti”

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in particolare, l'art. 19;

VISTA la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare il suo art. 15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto MIUR n. 45 dell'8/2/2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e in particolare l'art. 11;

VISTO il Regolamento d'Ateneo in materia di corsi di dottorato, emanato con DR n. 1468/2016 ed, in particolare, l'art. 26, comma 1, lettera b);

VISTE le Note del MIUR del 31/08/2016 e del 16/11/2016 inerenti i Dottorati innovativi, con cui è stata riconosciuta la “caratterizzazione intersettoriale” dei corsi di dottorato in convenzione anche con enti pubblici;

ATTESO che la presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, in quanto le Parti, con la sottoscrizione della stessa, dichiarano di soddisfare tutte le condizioni di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, del predetto D.lgs. 50/2016;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

L'Ateneo sottopone al MIUR richiesta di accreditamento del corso di dottorato intersettoriale in Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente in convenzione con l'Ente per il 33° ciclo.

A seguito di valutazione positiva da parte di ANVUR e MIUR, le Parti convengono di istituire il suddetto corso di dottorato di ricerca e di garantirne il funzionamento per l'anno accademico 2017/2018 (33° ciclo) nei termini di seguito specificati e in conformità ai vincoli posti agli artt. 3 e 4 del DM 45/2013.

L'attivazione di ulteriori cicli di dottorato è subordinata alla sottoscrizione di una ulteriore convenzione fra le Parti.

Le decisioni in merito alla gestione e organizzazione del corso di dottorato saranno deliberate dal Collegio dei Docenti, costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari o ruoli analoghi dell'Ente nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Art. 2 – Modalità d'accesso al corso di dottorato

Per il ciclo di dottorato attivato nell'ambito della presente convenzione, il Collegio dei Docenti individua, in accordo con l'Ente, il numero massimo di posti da riservare ai dipendenti dell'Ente stesso, purché risultati vincitori del concorso di ammissione.

In particolare, i dipendenti dell'Ente devono:

- a) aver presentato domanda di ammissione al suddetto corso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo, secondo le modalità previste nel relativo bando;
- b) aver presentato un progetto di ricerca coerente sia con gli obiettivi formativi del corso di dottorato, sia con il ruolo e le attività svolte nel quadro della propria organizzazione;
- c) perfezionare l'immatricolazione al corso di dottorato previo versamento dei contributi d'iscrizione e la consegna della documentazione prevista dal bando di concorso.

La commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché la presente convenzione sia stipulata prima della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione dei posti di dottorato intersettoriale previsti dalla presente convenzione. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.

L'Ente designa quale membro esperto l'Ing. Paolo Cagnoli.

Art. 3 – Attività formative e di ricerca

Per ciascun dottorando dipendente dell'Ente dovrà essere predisposto, all'inizio di ogni anno di corso, un piano formativo individuale che specifichi sia le attività formative (lezioni, seminari, attività di laboratorio ecc.) da svolgere presso l'Ateneo sia le attività da svolgere presso la sede dell'Ente per la realizzazione degli obiettivi formativi e di ricerca.

A ciascun dottorando dipendente dell'Ente saranno assegnati due supervisori, uno afferente all'Ateneo e l'altro all'Ente, che si impegnano a seguire congiuntamente l'attività di ricerca del dottorando stesso. Tale attività di ricerca deve essere definita e approvata di anno in anno dai supervisori. Spetta al Collegio dei docenti l'approvazione del piano formativo individuale (PFI). I supervisori nominati dall'Ente per supportare i dottorandi durante lo svolgimento delle attività formative, di ricerca e di redazione della tesi potranno partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti a titolo personale, senza diritto di voto.

Art. 4 – Trattamento economico dei dottorandi dipendenti

I dottorandi dipendenti dell'Ente che beneficeranno della presente convenzione continueranno a usufruire, per l'intera durata del corso di dottorato, del trattamento economico da parte del proprio datore di lavoro, secondo le regole e norme interne all'Ente.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Le retribuzioni dei dottorandi dipendenti dell'Ente potranno essere computate dall'Ateneo tra le forme di sostegno finanziario equivalente alle borse di dottorato.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 comma 3 del DM 45/2013, a partire dal secondo anno di corso, per ciascun dottorando dipendente, l'Ente si impegna a garantire al dottorando, dal secondo anno in poi, il contributo, previsto all'art. 14, comma 10 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca dell'Università, finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e adeguato alla tipologia del corso.

L'importo di tale contributo è pari a 1.364 Euro/anno. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione del dottorando per il successivo anno di corso.

Art. 6 – Doveri dei dottorandi dipendenti

I dottorandi dipendenti si atterranno all'osservanza dei doveri, come definiti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato emanato con DR n. 1468/2016. Saranno sottoposti a verifica annuale dei risultati della ricerca; il superamento di ciascun anno di corso sarà disposto previo parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti.

Art. 7 – Soggiorno all'estero

I dottorandi dipendenti potranno richiedere al Collegio dei docenti

l'autorizzazione a svolgere soggiorni all'estero. L'autorizzazione sarà concessa previa verifica, d'intesa con l'Ente, della compatibilità di tali soggiorni con la realizzazione del progetto formativo e di ricerca.

L'obbligatorietà di un periodo di soggiorno all'estero può, inoltre, essere stabilita dal Collegio dei docenti previo parere dell'Ente. Il rimborso delle spese sostenute dai dottorandi dipendenti dell'Ente per l'eventuale soggiorno all'estero non è a carico dell'Ateneo.

Art. 8 - Proprietà dei risultati

Ai fini del presente Atto, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

“Background”: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'inizio delle attività previste nel PFI da parte del Dottorando;

“Foreground”: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti nell'esecuzione delle attività previste nel PFI da parte del Dottorando;

“Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra, ovvero da una Parte al Dottorando, nell'ambito delle attività previste nel PFI e in ragione di esse, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

8.1. Diritti delle Parti sul Background

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Atto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nei limiti di quanto necessario per

consentire lo svolgimento delle attività previste nel PFI da parte del Dottorando, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

8.2. Diritti delle Parti sul Foreground

Qualora dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si ottengano risultati che costituiscono Foreground e, pertanto, possano essere oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 9 Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

L'Ateneo si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività previste nel PFI previa trasmissione in via riservata all'Ente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

L'Ente avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Ateneo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all'Ateneo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove l'Ente ne abbia diritto ai sensi del presente Atto o della legge.

Ove l'Ente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Ateneo potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

L'Ateneo si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto di collaborazione tra le Parti.

Art. 10 – Utilizzo Loghi, promozione e diffusione dei risultati

Le Parti si impegnano ad attenersi al rispetto delle regole relative all'uso corretto dei rispettivi loghi e marchi in caso di pubblicazioni, prodotti informativi, manifestazioni (conferenze, seminari, corsi, fiere ed esposizioni).

Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

Art. 12 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata pari al 33° ciclo di dottorato “Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente” con inizio nell’A.A. 2017/2018.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro della sede amministrativa del corso.

Art. 14 – Registrazione e spese

La presente convenzione è sottoscritta con apposizione di firma digitale delle Parti e l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dal DM 17 giugno 2014.

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. L’imposta di bollo è a carico dell’Università di Bologna e dell’Ente in parti uguali. Al versamento all’erario di detta somma provvede l’Università di Bologna ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. L’Ente si impegna a corrispondere all’Università di Bologna - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
IL RETTORE (Prof. Francesco
Ubertini)
FIRMATO DIGITALMENTE DA
FRANCESCO UBERTINI

Per Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia
dell'Emilia-Romagna
IL DIRETTORE TECNICO (Dott.
Franco Zinoni)
FIRMATO DIGITALMENTE DA
FRANCO ZINONI

N. Proposta: PDTD-2017-444 del 22/05/2017

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna per l'attivazione e il funzionamento del Corso di dottorato intersettoriale in Scienza della Terra, della Vita e dell'Ambiente – 33° Ciclo.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/05/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
